



ordine degli ingegneri della provincia di imperia

www.ordineingegneriimperia.it
email: info@ordineingegneriimperia.it
pec: ordine.imperia@ingpec.eu

via della repubblica 11 - 18038 sanremo (IM)
tel./fax. +39 0184 530799
c.f. 81001410083

Prot.

Sanremo 15/02/2019

Comuni della Provincia di Imperia
Sindaco, Segretario Generale SUE /SUAP

Unione comuni val Merula e Montarosio

Regione Liguria
Provincia di Imperia
protocollo@pec.provincia.imperia.it

e p.c.

PREFETTURA Imperia
protocollo.prefim@pec.interno.it

PROCURA della Repubblica
prot.procura.imperia@giustiziacerit.it

Ispettorato funzioni pubbliche
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Ordine Architetti provincia di Imperia
Collegio Geometri provincia Imperia

Ance sede Imperia
CNA sede Imperia
Confartigianato sede Imperia

Oggetto: Riscontro alla nota dell'Amministrazione Provinciale di Imperia del 11/02/2019 con la quale è stato trasmesso il parere Consiglio Superiore Lavori Pubblici aff. 62/2018 in merito all'applicazione della normativa antisismica emanata dalla Regione Liguria

In riferimento alla nota di cui all'oggetto, pervenuta in data 11/02/2019 e su segnalazione di alcuni nostri iscritti del 14/02/2019, apprendiamo che alcuni Comuni della Provincia non accettano al protocollo le pratiche in deposito di cui alla DGR 804/16 a seguito del parere ricevuto dall'Amministrazione Provinciale. e non applicano le disposizioni della DGR 938/17 in relazione alla conferenza dei servizi.

Ricordiamo che il parere trasmesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non è vincolante, invitiamo dunque le amministrazioni comunali ad attenersi alle norme regionali vigenti.

Nel particolare per quanto afferente alla DGR 938/17, in linea con quanto già sostenuto e documentato dai dirigenti della Regione Liguria, si precisa che:

- l'acquisizione della autorizzazione sismica preventiva avviene (deve avvenire) a mezzo dello Sportello unico dell'Edilizia che, a tal fine, è tenuto alla convocazione di apposita conferenza dei servizi ex art. 14 e segg. L. n. 241/1990;
- ove sia indetta una conferenza dei servizi semplificata, la legge assegna alle Amministrazioni interessate un "termine perentorio" (che può essere di 45 giorni o di 90 giorni a seconda della Amministrazione coinvolta ed, in particolare, dell'interesse tutelato dalla medesima) per rendere le proprie determinazioni in merito all'oggetto della conferenza;
- Ove nulla sia comunicato entro il termine perentorio alla Amministrazione procedente, il silenzio amministrativo equivale "ad assenso senza condizioni". Alla scadenza del medesimo termine, l'Amministrazione procedente, preso atto delle determinazioni intervenute ivi comprese quelle "di assenso non condizionato, anche implicito" è tenuta ad assumere la determinazione conclusiva del procedimento ai sensi del successivo art. 14 quater L. n. 21/1990 e questo "entro 5 giorni lavorativi".

In ragione di quanto sopra si invitano le Amministrazioni a procedere nel tracciato del quadro normativo, rispettando la perentorietà dei termini. Eventuali ulteriori "anomalie" per la mancata applicazione delle disposizioni di cui alla DGR 938/17, sarà oggetto di tempestiva segnalazione e contestazione da parte di codesto Ordine.

Nello spirito propositivo che da sempre caratterizza l'azione degli ordini, congiuntamente alle altre categorie professionali, siamo disponibili a fornire quei chiarimenti che il ruolo istituzionale ci affida. A tal fine, ed anche in un'ottica di semplificazione, allego la comunicazione già inoltrata in data 08/02/2019

Il Presidente Ordine Ingegneri
(Ing. Enrico Ingenito)

